



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Daniela **ALBERGHINI** Consigliere

Elisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **32738** del registro di Segreteria,
instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la
Regione Veneto, nei confronti di:

SACCO Paolo, c.f. SCCPLA66C04L273Z, nato in Torremaggiore (FG) il
04/03/1966 e residente in Verona, Via Aquileia, 14/A, int. 4, rappresentato e
difeso dall'Avv. Vincenzo Antonucci (c.f. NTNVCN67H20L273O), del
Foro di Lanciano, con studio in Lanciano, Via Milano n. 25, con domicilio
digitale presso il predetto difensore all'indirizzo PEC
vincenzoantonucci@pec.giuffre.it;

Visti l'atto di citazione della Procura Regionale, depositato presso questa
Sezione Giurisdizionale in data 4 febbraio 2026 e relativi allegati;

Visti la memoria di costituzione in giudizio depositata dal convenuto a

	mezzo dell'Avv. Vincenzo Antonucci in data 20 maggio 2026 e relativi	
	allegati;	
	Esaminati gli atti tutti della causa;	
	Uditi , nella pubblica udienza del giorno 11 giugno 2026 - celebratasi con	
	l'assistenza del segretario dott.ssa Chiara Grella e letta la relazione del	
	Magistrato relatore - il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto	
	Procuratore generale Massimiliano Spagnuolo, e l'Avv. Maria Giovanna	
	Palma, in sostituzione dell'Avv. Vincenzo Antonucci, giusta delega	
	depositata in atti, per il convenuto.	
	Premesso in	
	FATTO	
	1. Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, la Procura	
	regionale conveniva in giudizio dinanzi a questa Sezione giurisdizionale il	
	sig. Paolo SACCO per ivi sentirlo condannare al risarcimento della somma	
	complessiva di euro 10.252,67, di cui euro 252,67 a titolo di danno	
	patrimoniale ed euro 10.000,00 a titolo di danno all'immagine, in favore del	
	Ministero dell'Economia e delle Finanze, oltre alla rivalutazione monetaria	
	secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali e alle spese di giustizia.	
	Al riguardo, rappresentava che in relazione alla notizia di danno, già	
	acquisita a mezzo dell'articolo di stampa del quotidiano "L'Arena" del	
	09.05.2018, era pervenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con	
	nota prot. n. 5536 del 20.08.2018, la sentenza del Tribunale di Verona n. 987	
	dell'08.05.2018, depositata in data 28.06.2018, con cui il sig. Sacco Paolo,	
	militare in servizio presso la Squadra Operativa Volante del Comando della	
	Guardia di Finanza di Verona, era stato condannato alla pena di anni 3 e	
	2	

	mesi 4 di reclusione per il reato di concussione (art. 317 c.p.), riqualificato in	
	induzione indebita (art. 319 <i>quater</i> c.p.).	
	L'inquirente faceva, quindi, presente che:	
	- la vicenda penale riguardava una verifica fiscale condotta da due finanzieri,	
	tra cui il sig. Paolo Sacco, nei confronti della società Rizzi Costruzioni S.r.l.,	
	nell'ambito della quale l'odierno convenuto, abusando della sua qualità di	
	appartenente alla Guardia di Finanza e dei poteri connessi all'attività	
	ispettiva, aveva prospettato al legale rappresentante della ditta la possibilità	
	che l'esito della verifica potesse comportare conseguenze fortemente	
	pregiudizievoli per l'impresa, inducendolo a corrispondergli una somma di	
	denaro, in contanti, di euro 5.000,00;	
	- con sentenza n. 1253/24 del 09.05.2024, la Prima Sezione della Corte	
	d'Appello di Venezia aveva dichiarato di non doversi procedere nei	
	confronti del convenuto per intervenuta prescrizione, ferma restando la	
	condanna al risarcimento dei danni patiti dal Ministero dell'Economia e delle	
	Finanze;	
	- la Corte di Cassazione, con sentenza n. 161 del 04.02.2025, aveva	
	dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal sig. Sacco avverso la	
	pronuncia di secondo grado, con conseguente irrevocabilità della stessa;	
	- in data 08.01.2019 i militari della Guardia di Finanza avevano proceduto	
	alla costituzione in mora nei confronti del sig. Sacco, già sospeso	
	dall'impiego, a titolo discrezionale, dal 05.08.2014 e, poi, a titolo	
	obbligatorio, a decorrere dall'08.05.2018, per l'importo di euro 15.252,67.	
	Tanto considerato, la Procura, dopo aver rimesso al prudente apprezzamento	
	del Collegio giudicante la valutazione della scelta del convenuto, già	
	3	

	destinatario di un invito a dedurre ex art. 67 c.g.c., notificatogli in data	
	28.07.2025, di non depositare controdeduzioni, né di partecipare	
	all'audizione spontanea, seppur richiesta dal medesimo tramite il suo	
	difensore, contestava al convenuto la violazione, oltre che della norma	
	penale, anche degli obblighi di servizio, avendo lo stesso posto in essere le	
	condotte illecite nell'esercizio di funzioni istituzionalmente rivolte alla tutela	
	dell'interesse pubblico alla legalità fiscale e al corretto svolgimento dei	
	controlli.	
	Quanto all'elemento soggettivo, la Procura qualificava la condotta come	
	dolosa, emergendo dalla ricostruzione degli episodi criminosi la coscienza e	
	la volontà di tenere condotte non soltanto penalmente rilevanti, ma anche	
	foriere di un pregiudizio per l'Amministrazione di appartenenza (Ministero	
	dell'Economia e delle Finanze, all'interno del quale è incardinata la Guardia	
	di Finanza), con accettazione delle conseguenze dannose del proprio agire.	
	Contestava, quindi, al convenuto due distinte voci di danno: un danno	
	patrimoniale, quantificato in euro 252,67, riconducibile ai costi sostenuti	
	dall'Ente per l'attività amministrativa e istruttoria <i>extra ordinem</i> , resasi	
	necessaria dall'accertamento dei fatti, e un pregiudizio erariale sotto il	
	profilo del danno all'immagine.	
	Con riferimento a tale ultima voce di danno, richiamava l'art. 17, comma 30-	
	<i>ter</i> del D.L. n. 78/2009, l'art. 51, comma 7, c.g.c. e l'art. 4, ultimo comma,	
	delle norme transitorie e abrogazioni del codice medesimo, sostenendo che	
	l'abrogazione dell'art. 7 L. n. 97/2001, unitamente alla previsione di cui	
	all'art. 4, comma 2, dell'all. 3 al codice, avesse ampliato il novero dei reati	
	in relazione ai quali era configurabile il danno all'immagine, estendendolo a	
	4	

	tutti i reati contro la P.A. e, comunque, nel caso di specie, trattandosi di reato	
	proprio di un pubblico ufficiale, nessun dubbio si poneva circa la	
	proponibilità dell'azione per danno all'immagine.	
	Nell'evidenziare il mancato decorso del termine prescrizionale ai sensi	
	dell'art. 17, comma 30-ter, secondo periodo, del D.L. n. 78/2009 per la	
	pendenza del procedimento penale, parte attrice riteneva sussistere i	
	presupposti della normativa in materia in quanto l'accertamento in sede	
	penale e in modo inequivoco dei fatti, pur in assenza di una pronuncia	
	definitiva di condanna, non impediva alla Corte dei conti di pronunciarsi sul	
	danno all'immagine, asseritamente prodotto alla P.A., non essendo lo stesso	
	stato escluso (ed anzi, nella specie, confermato) dalla statuizione penale.	
	Tanto considerato, secondo l'accusa, il danno all'immagine doveva, di	
	conseguenza, ritenersi sussistente per il grave <i>vulnus</i> provocato all'onore e al	
	prestigio dell'Amministrazione e per il <i>clamor fori</i> provocato dalla messa in	
	onda, a livello locale, di numerosi servizi televisivi e dalla diffusione di	
	articoli di stampa, i quali ripercorrevano l'indagine e le varie fasi del	
	procedimento penale, compresa la condanna inflitta dal Tribunale di Verona	
	e dalla Corte d'Appello di Venezia.	
	La Procura provvedeva, quindi, alla quantificazione del danno all'immagine,	
	facendo ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c. e determinava il	
	danno nell'importo di euro 10.000,00, facendo applicazione della	
	presunzione prevista dall'art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994,	
	secondo cui l'entità del danno all'immagine derivante da reati contro la P.A.	
	accertati con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria,	
	pari al doppio della somma di denaro percepita dal dipendente (euro	
	5	

	5.000,00).	
	2. Con memoria depositata in data 20 maggio 2026, a mezzo dell’Avv.	
	Vincenzo Antonucci, il convenuto contestava la domanda di risarcimento	
	proposta da parte della Procura erariale, evidenziando, <i>in primis</i> , in ordine	
	all’invito rivolto al Collegio di valutare in senso negativo la scelta del	
	convenuto di non depositare deduzioni e di non partecipare all’audizione	
	dinanzi al requirente, che si trattava di strumenti di garanzia dell’invitato e	
	non di obblighi di collaborazione sanzionabili o, comunque, suscettibili di	
	attenuare l’onere probatorio che incombeva sulla Procura ex art. 2697 c.c..	
	Ciò premesso, con riferimento al danno patrimoniale di euro 252,67, la	
	difesa eccepiva, in via preliminare, la nullità dell’atto di citazione ai sensi	
	dell’art. 86, comma 2, lett. c) e comma 6, c.g.c. per la mancata indicazione	
	dei criteri di determinazione di tale pregiudizio e, in ogni caso, chiedeva il	
	rigetto della domanda di condanna al risarcimento per difetto di prova, non	
	essendo stato dimostrato dalla Procura alcun costo ulteriore, effettivo e	
	causalmente riferibile alla condotta contestata, come, ad esempio, spese vive,	
	compensi straordinari, specifica distrazione di risorse da attività istituzionali	
	non svolte o altri esborsi documentati.	
	Contestava, poi, l’ammissibilità e la fondatezza della domanda di	
	risarcimento del danno all’immagine per mancanza del presupposto	
	indefettibile per l’esercizio della relativa azione, costituito dalla sentenza	
	penale irrevocabile di condanna, e per difetto dei presupposti di cui all’art. 1,	
	comma 1- <i>sexies</i> , L. n. 20/1994 (che implica un accertamento penale	
	irrevocabile della responsabilità dell’imputato), nonché di quelli ricavabili	
	dall’art. 17, comma 30- <i>ter</i> , d.l. n. 78/2009, dall’art. 7 della L. n. 97/2001 e	
	6	

	dall'art. 51, comma 7, c.g.c., i quali collegano l'attivazione dell'azione per	
	danno all'immagine alla comunicazione di una sentenza irrevocabile di	
	condanna pronunciata nei confronti del dipendente pubblico. Al riguardo, nel	
	richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 123/2023, con cui sono	
	state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.	
	7, comma 1, l. n. 97/2001 e dell'art. 51, comma 7, c.g.c. nella parte in cui tali	
	disposizioni consentono la promozione dell'azione per danno all'immagine	
	solo nei confronti del condannato e non anche nel caso di sentenza di	
	estinzione del reato, e la successiva giurisprudenza contabile, evidenziava	
	che la tesi della Procura, secondo cui sarebbe sufficiente il mero	
	accertamento, in sede penale, dei fatti anche in presenza di una declaratoria	
	di prescrizione, si poneva in contrasto con il dato normativo (art. 51, comma	
	7, c.g.c.) e con la sua lettura costituzionalmente orientata.	
	Contestava, in ogni caso, la determinazione del danno all'immagine per	
	l'importo di euro 10.000,00, in ragione dell'assenza del presupposto della	
	condanna penale irrevocabile per il ricorso alla presunzione legale di	
	quantificazione e, comunque, per la mancanza di una prova autonoma,	
	specificata e concreta, del pregiudizio, essendosi la Procura limitata a	
	richiamare genericamente la risonanza mediatica della vicenda, senza fornire	
	dimostrazione del grado effettivo di diffusione, né della correlazione causale	
	con l'importo richiesto.	
	In via subordinata, e senza rinuncia alle eccezioni formulate, chiedeva la	
	riduzione dell'eventuale condanna nella misura minima ritenuta di giustizia,	
	avuto riguardo a tutte le circostanze di causa (tempo trascorso dai fatti,	
	l'esito finale del giudizio penale, l'assenza di prova del danno patrimoniale,	
	7	

	il ruolo non apicale del convenuto e la mancanza di dimostrazione concreta	
	dell'effettiva incidenza lesiva sull'organizzazione e sull'immagine della	
	P.A.).	
	3. All'odierna pubblica udienza, le parti hanno insistito, come da verbale,	
	nelle rispettive domande ed eccezioni. La causa è stata, quindi, trattenuta in	
	decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	4. La fattispecie di responsabilità sottoposta all'odierno esame concerne due	
	poste di danno erariale: il danno patrimoniale di euro 252,67, quale costo	
	sostenuto dall'Amministrazione per l'accertamento dei fatti, e il danno	
	all'immagine di euro 10.000,00, presuntivamente cagionati al Ministero	
	dell'Economia e delle Finanze per effetto della condotta illecita ascritta, a	
	titolo di dolo, all'odierno convenuto.	
	5. Il Collegio ritiene di dover esaminare, preliminarmente, la domanda	
	risarcitoria relativa al danno all'immagine. L'istanza è inammissibile per la	
	mancanza del presupposto di azionabilità costituito dalla sentenza	
	irrevocabile di condanna penale.	
	5.1. Al riguardo, il Collegio rileva che la vicenda trae origine da un	
	procedimento penale instaurato nei confronti, tra gli altri, dell'odierno	
	convenuto in relazione all'imputazione per il reato di cui all'art. 317 c.p.	
	(concussione), riqualificata in induzione indebita (art. 319 <i>quater</i> c.p.),	
	definito in primo grado con sentenza di condanna emessa in data 8 maggio	
	2018 dal Tribunale di Verona e, nel grado successivo, con sentenza del 9	
	maggio 2024, n. 1253 della Corte d'appello di Venezia, la quale ha	
	8	

	dichiarato di non doversi procedere nei confronti del sig. SACCO Paolo in	
	ordine al reato ascrittogli perché estinto per intervenuta prescrizione.	
	Detta sentenza, che ha confermato la condanna dell'imputato, disposta dal	
	Tribunale di Verona, al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili, da	
	liquidarsi in separato giudizio, oltre alla rifusione delle spese, è, poi,	
	divenuta irrevocabile a seguito della sentenza n. 161 del 4 febbraio 2025 con	
	cui la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal	
	convenuto.	
	La Procura erariale, ritenuto che i fatti fossero stati accertati in modo	
	inequivoco in sede penale, nonostante la statuizione di prescrizione, ha	
	chiesto il risarcimento del danno all'immagine dinanzi a questa Sezione,	
	quantificando il pregiudizio sofferto dall'Ente di appartenenza, ai sensi	
	dell'art. 1, comma 1- <i>sexies</i> , della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni	
	in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), in misura pari al	
	doppio dell'utilità patrimoniale goduta dal dipendente.	
	5.2. Ciò posto, va considerato che l'azione di danno all'immagine è	
	disciplinata dall'art. 17, comma 30- <i>ter</i> , del decreto-legge 1° luglio 2009, n.	
	78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con	
	modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, ai sensi del quale “ <i>Le</i>	
	<i>procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini</i>	
	<i>dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta</i>	
	<i>notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla</i>	
	<i>legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il</i>	
	<i>risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e modi previsti dall'art. 7</i>	
	<i>della legge 27 marzo 2001, n. 97”.</i>	
	9	

	Il legislatore ha individuato, quindi, i presupposti per l'esercizio dell'azione	
	mediante un espresso rinvio all'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97	
	(Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed	
	effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle	
	amministrazioni pubbliche), il quale prevedeva che la "sentenza irrevocabile	
	di condanna", pronunciata nei confronti dei pubblici dipendenti per i delitti	
	contro la pubblica amministrazione (previsti dal Capo I del Titolo II del	
	Libro secondo del codice penale), venisse comunicata al competente	
	procuratore regionale della Corte dei conti per il successivo avvio, entro	
	trenta giorni, dell'eventuale procedimento di responsabilità per danno	
	erariale nei confronti del condannato.	
	È in tale cornice normativa che si colloca la scelta del Legislatore, da un lato,	
	di abrogare il primo periodo del comma 1 dell'art. 17, comma 30-ter, del	
	D.L. n. 78 del 2009 - lasciando invariato il secondo periodo contenente la	
	limitazione dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine - e l'art. 7	
	della legge n. 97 del 2001 e, dall'altro, di introdurre la "corrispondente"	
	disposizione dell'art. 51, comma 7, c.g.c., secondo la quale <i>"La sentenza</i>	
	<i>irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle</i>	
	<i>pubbliche amministrazioni (...) nonché degli organismi e degli enti da esse</i>	
	<i>controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al</i>	
	<i>competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova</i>	
	<i>l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti</i>	
	<i>del condannato"</i> .	
	Il presupposto processuale di cui si tratta è stato, dunque, individuato in una	
	"sentenza irrevocabile di condanna", la quale - secondo il combinato	
	10	

	disposto dell’art. 17, comma 30-ter e dell’art. 51, comma 7, c.g.c., - deve	
	riferirsi, ai fini dell’azionabilità del danno all’immagine, a tutti i reati	
	commessi a danno delle amministrazioni pubbliche (Cdc, SS.RR., sent. n.	
	3/2026/QM/PROC).	
	5.3. Nel contesto sopra delineato deve essere, dunque, affrontata la questione	
	concernente l’azionabilità del danno all’immagine della P.A., a fronte di una	
	sentenza irrevocabile di proscioglimento in sede penale, per estinzione del	
	reato.	
	Al riguardo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha costantemente	
	rimarcato l’ontologica differenza che esiste tra la sentenza di condanna e	
	quella di proscioglimento per una causa estintiva del reato rimarcando, in	
	ogni caso, la prevalenza, su quest’ultima pronuncia, del proscioglimento nel	
	merito ai sensi dell’art. 129 cpv. c.p.p., il quale testualmente prevede che	
	<i>“quando ricorre una causa di estinzione del reato, ma dagli atti risulta</i>	
	<i>evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che</i>	
	<i>il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il</i>	
	<i>giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la</i>	
	<i>formula prescritta”.</i>	
	Dunque, va pronunciata assoluzione <i>“qualora (...) l’evidenza della prova</i>	
	<i>della non colpevolezza emerga dagli atti in modo incontestabile (...) e sia</i>	
	<i>quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di</i>	
	<i>approfondimento”</i> (Cass. pen., S.U., n. 35490/2009; Cass. civ., Sez. Lavoro,	
	n. 21299/2014; Cass. civ, Sez. III, n. 9358/2017).	
	Tale enunciato ha, poi, trovato conferma nella recente decisione con cui la	
	Corte costituzionale, recentemente investita della questione di legittimità	
	11	

	dell'art. 7, comma 1, della legge n. 97 del 2001 e, <i>“in via consequenziale”</i> ,	
	dell'art. 51, comma 7, primo periodo, del codice di giustizia contabile (per	
	ritenuto contrasto con gli artt. 3, 24, 54, 97, 103, secondo comma e 111,	
	secondo comma, della Costituzione), ha escluso la possibilità di assimilare -	
	ai fini dell'azionabilità del danno all'immagine - la sentenza di condanna ai	
	sensi dell'art. 533 c.p.p. e quella con cui il giudice penale abbia dichiarato	
	l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 129, comma 1, c.p.p. rilevando, in	
	quest'ultima, la mancanza di un contenuto accertativo sia della effettiva	
	colpevolezza e sia dell'innocenza dell'imputato che, invece, qualora fosse	
	emersa dagli atti in modo incontestabile, avrebbe determinato, ai sensi	
	dell'art. 129, comma 2, c.p.p., una pronuncia assolutoria nel merito (Corte	
	Cost., sent. n. 123/2023).	
	Tale rigorosa impostazione è stata, poi, accolta dalla prevalente	
	giurisprudenza contabile di appello, che ha escluso le sentenze penali di	
	estinzione del reato per intervenuta prescrizione dal novero delle pronunce	
	idonee a costituire condizione per l'azionabilità del danno da lesione	
	dell'immagine, ribadendo, in particolare, che <i>“l'accertamento della condotta</i>	
	<i>effettuato all'esito della sentenza dichiarativa della prescrizione, se per un</i>	
	<i>verso indubbiamente esclude che il conseguente proscioglimento possa</i>	
	<i>essere considerato di assoluzione, per altro verso non consente di poterla</i>	
	<i>considerare equipollente, ai fini che qui interessano, alla pronuncia di</i>	
	<i>condanna invece richiesta dalla disciplina in esame”</i> (cfr. Sez. II giur.	
	centrale d'appello, sent. n. 298/2020, recentemente richiamata dalla stessa	
	Sezione, sent. n. 60/2024; cfr. in questo senso, <i>ex multis</i> , anche Sez. III	
	d'app., sent. n. 191/2024; Sez. I, sent. n. 96/2018).	
	12	

	5.4. Tanto considerato, il Collegio ritiene, quindi, che, con riferimento alla problematica della assimilazione o meno della sentenza di condanna con quella di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non assuma alcuna incidenza la pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Rigolio contro Italia del 9 marzo 2023, originata dal ricorso di un soggetto condannato in sede contabile per danno all'immagine della P.A., nonostante il giudizio penale si fosse concluso in grado di appello con una sentenza di non doversi procedere per prescrizione, peraltro accompagnata da una condanna generica al risarcimento dei danni, dopo che in primo grado era stata pronunciata sentenza di condanna. Al riguardo, la stessa Consulta, nella già richiamata sentenza n. 123/2023, ha, infatti, chiarito che <i>“Tale pronuncia postula l'autonomia, dal punto di vista delle condizioni dell'azione, del giudizio innanzi alla Corte dei conti per responsabilità da danno alla immagine rispetto all'esito del processo penale all'interno di un quadro normativo nazionale in cui non figurava ancora la condizione di procedibilità che è oggetto della questione di legittimità costituzionale all'odierno esame, introdotta solo con l'art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009, come convertito”</i>.	
	5.5. Alla luce di quanto sin qui affermato, il Collegio ritiene di dover dichiarare inammissibile la domanda formulata dalla Procura contabile per il risarcimento del danno cagionato all'immagine del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'assenza del presupposto del giudicato penale di condanna.	
	6. Per quanto attiene, invece, all'altra posta di danno contestata, il Collegio rileva, <i>in primis</i>, che gli elementi a carico del sig. Sacco, una volta acquisiti	
	13	

	dal Procuratore contabile e depositati nel fascicolo processuale, sono	
	suscettibili di autonoma valutazione e idonei a formare il libero	
	convincimento del giudice nell'odierno giudizio (art. 95 c.g.c.), anche se	
	derivano da un processo penale che non si è concluso con una sentenza di	
	condanna (cosicché non è invocabile l'art. 651 c.p.p.).	
	6.1. Va, in via preliminare, respinta l'eccezione sollevata ai sensi del	
	combinato disposto dei commi 2, lett. c) e 6 dell'art. 86, c.g.c. il quale	
	prevede la nullità dell'atto di citazione nel caso in cui sia omessa o risulti	
	assolutamente incerta l'individuazione e la quantificazione del danno o	
	l'indicazione dei criteri per la sua determinazione.	
	Ebbene, nella specie, il Collegio ritiene che la voce di danno contestata	
	risulti, invece, ben individuata nella sua configurazione in termini di danno	
	patrimoniale derivante dai costi di lavoro-persona, sostenuti dallo Stato per	
	lo svolgimento di attività amministrativa <i>extra ordinem</i> , occasionata dalle	
	condotte illecite di un dipendente e finalizzata all'individuazione del	
	responsabile, oltre che determinata in un preciso - per quanto modesto -	
	ammontare quantificato dall'Amministrazione di appartenenza nell'atto di	
	costituzione in mora notificato all'interessato. Non può sostenersi, infatti,	
	che manchino in radice i criteri per quantificare il danno medesimo, posto	
	che soltanto una totale assenza degli stessi può condurre alla nullità ex art.	
	86, comma 6, c.g.c..	
	6.2. Quanto alla sussistenza dei presupposti dell'azione di responsabilità, il	
	Collegio osserva che risultano pienamente accertati, sulla base del	
	compendio probatorio versato in atti e del contenuto delle sentenze penali,	
	sia il rapporto di servizio con il Corpo della Guardia di Finanza e sia	
	14	

	l'antigiuridicità delle condotte poste in essere da convenuto.	
	All'epoca dei fatti, il convenuto era in servizio come Brigadiere presso la	
	squadra volante del Comando di Verona e risulta accertato che lo stesso ha	
	abusato della posizione rivestita e delle sue funzioni, per realizzare un	
	disegno criminoso protrattosi nel tempo e finalizzato all'ottenimento	
	indebito di una somma di denaro per l'importo di euro 5.000,00, ricevuta in	
	contanti.	
	Come puntualmente ricostruito nell'atto di citazione, egli ha effettuato	
	plurime visite presso la sede aziendale della Rizzi Costruzioni s.r.l. per	
	l'esecuzione di una verifica fiscale tra il febbraio e l'aprile del 2008,	
	utilizzando le prerogative ispettive con intento vessatorio, prospettando al	
	legale rappresentante della società la possibilità che l'accertamento avesse	
	effetti pregiudizievoli per l'impresa (mentre si concludeva con un modesto	
	rilievo di IVA evasa per soli euro 2.400,00) e rafforzando, in tal modo, una	
	condizione di soggezione psicologica del titolare, strumentalizzata dal	
	comportamento del pubblico ufficiale per ottenere un'utilità personale.	
	Il disegno illecito si è articolato in una sequenza di atti funzionali al	
	raggiungimento dello scopo privato: il convenuto, nonostante la	
	documentazione necessaria per la verifica fosse stata acquisita, essendo già	
	stato concordato che le operazioni ispettive sarebbero state eseguite presso la	
	sede del Reparto, anziché nella sede aziendale, si era sistematicamente	
	recato, senza alcun plausibile motivo, presso la società facendosi portavoce	
	di asseriti "saluti" rivolti al titolare, da parte del comandante della Squadra	
	Operativa di Verona, il maresciallo Galizia, e facendogli presente, nelle	
	citare occasioni, la possibilità di "sistemare in maniera positiva" la verifica.	
	15	

	In tal modo, il sig. Sacco aveva ottenuto indebitamente la somma in contanti di euro 5.000,00.	
	Dalle dichiarazioni rese in sede penale dai testi, ritenuti attendibili dalla Corte di appello, emergeva, altresì, che le visite non avevano altra possibile spiegazione che quella di avanzare delle richieste illecite e ciò in quanto per tutte le visite di carattere istituzionale, finalizzate alla analisi e alla presa visione della documentazione, doveva essere necessariamente redatto un verbale, ma di verbali ne erano stati predisposti soltanto due: uno al momento dell'accesso e uno in fase di conclusione della verifica.	
	Alla luce del quadro indiziario in atti, deve, pertanto, ritenersi comprovata la violazione dei doveri di lealtà, imparzialità, correttezza e fedeltà imposti al personale della Guardia di Finanza dal Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010), nonché dall'art. 54 Cost., trattandosi di condotte poste in essere in palese e deliberata deviazione dagli scopi istituzionali della funzione esercitata.	
	6.3. Risulta, altresì, evidente la connotazione dolosa della condotta, avendo il convenuto agito con consapevole e intenzionale violazione dei doveri derivanti dal proprio ruolo, piegando la funzione pubblica ad un interesse personale, con accettazione del rischio – e anzi con preordinata volontà – di arrecare pregiudizio all'Amministrazione. Tale configurazione soggettiva del dolo è in linea con il consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte dei conti, secondo cui il dolo si identifica nella coscienza e volontà di agire in contrasto con gli obblighi derivanti dal rapporto di servizio, con accettazione delle conseguenze dannose per l'ente pubblico.	
	In tal senso depongono anche le misure disciplinari adottate	
	16	

	dall'Amministrazione di appartenenza, che ha disposto nei confronti del	
	convenuto la sospensione precauzionale discrezionale (dal 5 agosto 2014) e	
	quella obbligatoria (dal giorno 8 maggio 2018) per effetto della sentenza di	
	condanna n. 987/2018 dell'08.05.2018, con cui il sig. Sacco è stato anche	
	dichiarato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in ordine	
	al reato di cui all'art. 319 <i>quater</i> c.p.. Ciò evidenzia la perdurante inidoneità	
	del convenuto all'esercizio delle funzioni istituzionali e costituisce ulteriore	
	conferma del disvalore disciplinare e funzionale attribuito	
	dall'Amministrazione di appartenenza alle condotte accertate.	
	L'intensità del dolo è testimoniata, poi, dalla reiterazione e pianificazione	
	della condotta, nonché dalla piena consapevolezza del convenuto in ordine	
	alla gravità delle azioni realizzate e alla loro incompatibilità con i doveri	
	derivanti dal servizio.	
	6.4. In conclusione, il complesso degli elementi indiziari acquisiti agli atti di	
	causa consente di ritenere sufficientemente comprovata la sussistenza di	
	condotte anti giuridiche e dolose, in violazione dei doveri derivanti dal	
	rapporto di servizio e con grave pregiudizio degli interessi pubblici tutelati	
	dall'ordinamento (artt. 54 e 97 Cost.).	
	6.5. Ritiene, inoltre, il Collegio che l'esistenza del danno patrimoniale sia	
	stata sufficientemente provata attraverso la produzione degli esiti dell'attività	
	amministrativa e istruttoria posta in essere dall'Amministrazione	
	danneggiata, nonché delle risultanze delle indagini svolte dalla Guardia di	
	Finanza.	
	Gli atti prodotti in giudizio dimostrano, infatti, che i comportamenti posti in	
	essere dal convenuto - per le loro modalità - hanno imposto	
	17	

all'Amministrazione la redazione di atti istruttori e attività accertative straordinarie protrattesi fino alla notifica all'interessato dell'atto di costituzione in mora ex art. 1219 e 2943 c.c., avvenuta in data 8 gennaio 2019. Tali adempimenti, aventi carattere straordinario ed aggiuntivo e, pertanto, in alcun modo riconducibili a controlli ed attività rientranti nelle ordinarie competenze istituzionali degli Uffici, hanno comportato un concreto aggravio dei carichi di lavoro e un depotenziamento all'andamento dell'attività amministrativa ordinaria, coinvolgendo non solo la Compagnia territorialmente competente, ma anche le articolazioni superiori del Corpo.

6.6. La relazione causale tra le condotte illecite e di rilievo penale poste in essere dal sig. Sacco e il danno patrimoniale contestato dal P.M. contabile discende evidentemente dallo svolgimento illecito e con modalità profittatorie, verso la società destinataria della verifica fiscale, dei compiti conferiti, che ha indotto l'Amministrazione ad effettuare il controllo e le verifiche straordinarie finalizzate all'accertamento dei fatti, sopportando costi che non avrebbe avuto ragione di sostenere se il finanziere avessero espletato la propria attività in modo corretto.

Il nesso causale tra i comportamenti accertati e tale posta di danno risulta adeguatamente comprovato secondo il criterio del “più probabile che non”, elaborato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti (SS.RR., sent. n. 28/2015/QM) e dalle Sezioni Unite civili della Cassazione (Cass., SS.UU., sent. n. 576/2008), applicabile anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.

6.7. Alla luce delle considerazioni svolte, il danno patrimoniale contestato al convenuto può essere quantificato, conformemente alla richiesta attorea,

	nell'importo di € 252,67, corrispondente alle spese di gestione straordinarie	
	sopportate, così come calcolate dall'Amministrazione, al cui pagamento va,	
	dunque, condannato il sig. Paolo Sacco. Tale somma andrà debitamente	
	rivalutata da gennaio 2019 (data dell'atto di costituzione in mora, quale	
	ultimo atto adottato dall'Amministrazione) fino alla data di deposito della	
	presente pronuncia e sulla somma così rivalutata sono dovuti dal convenuto	
	gli interessi legali da tale ultima data sino all'effettivo soddisfo.	
	Va, infine, respinta la domanda di applicazione del potere riduttivo, poiché	
	questo, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, non è	
	esercitabile nei casi di responsabilità dolosa, (<i>ex multis</i> , recentemente, Sez. I	
	App. n. 214/2024; Sez. II App. n. 48/2024, Sez. Veneto, n. 93/2026).	
	7. Attesa la condanna del convenuto, seppur per una posta del danno	
	contestato, le spese vanno poste a suo carico come da nota a margine della	
	presente sentenza.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, disattesa	
	ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente	
	pronunciando, nei termini di cui in motivazione:	
	1. Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno	
	all'immagine;	
	2. Condanna il sig. SACCO Paolo al pagamento dell'importo di € 252,67	
	(euro duecentocinquantadue/67#) in favore del Ministero dell'Economia e	
	delle Finanze, oltre rivalutazione monetaria a partire dal gennaio 2019.	
	Sulla somma rivalutata sono dovuti gli interessi legali dal deposito della	
	sentenza fino all'effettivo soddisfo.	
	19	

